

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 26 febbraio 1892, *Pres. SPAVENTA P., Est.; Comune di Sedico.*

### **Strade provinciali — Modificazione degli elenchi — Deliberazione del Consiglio prov. — Giustizia amministrativa.**

*Non si possono modificare gli elenchi delle strade provinciali se non con le stesse formalità prescritte per la loro formazione.*

*Quindi come condizione preliminare è necessaria una deliberazione del Consiglio provinciale, la quale deve pubblicarsi in tutti i Comuni della provincia.*

*Se il Consiglio provinciale si rifiuta di prendere tale deliberazione, la Giunta amministrativa può sostituirsi al medesimo, deliberare in sua vece, pubblicare la sua deliberazione e promuovere poi il relativo regio decreto.*

*È ammesso il ricorso in merito innanzi alla sezione IV del Consiglio di Stato contro il regio decreto di classificazione definitiva di una strada nell'elenco delle strade provinciali.*

La Sezione, ecc. — Attesochè l'art. 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici statuisce che per ogni modificazione degli elenchi delle strade provinciali debbono osservarsi le medesime formalità da esso prescritte per la formazione degli elenchi. E' perciò necessario che prima il Consiglio provinciale deliberi sulla modificazione, pubblichi la sua deliberazione in tutti i Comuni della provincia e promuova dopo un mese dalla pubblicazione l'approvazione definitiva del Governo del re, e poi che il Governo senta il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, sempre quando siano insorti reclami di Comuni, e proceda alla detta approvazione per regio decreto. Quando col regio decreto si creda di doversi allontanare dalla deliberazione del Consiglio provinciale, è indispensabile osservare, oltre alle dette formalità, anche quella di comunicare precedentemente per parere ad esso Consiglio la variazione creduta necessaria. Essendo la deliberazione del Consiglio provinciale e la pubblicazione di essa i primi e necessari atti richiesti per procedere alla modificazione, come alla formazione degli elenchi delle strade provinciali, non tardò a sorgere il dubbio sul modo di provvedere, quando il Consiglio provinciale si rifiutasse di deliberare sopra domande di Comuni.

Invitato questo Consiglio a pronunciarsi in sede consultiva sul detto dubbio, ritenne che, dovendo indiscutibilmente il procedimento per una modificazione nell'elenco essere iniziato dalla deliberazione del Consiglio provinciale, e non essendovi per legge alcun mezzo per obbligare il Consiglio provinciale a deliberare, nessun provvedimento di merito fosse possibile nell'accennato caso di rifiuto. Non si dissimulò il Consiglio di Stato che questa soluzione del dubbio non escludesse nella pratica la possibilità di inconvenienti, i quali sarebbe stato desiderabile si potessero evitare; ma considerandola come una necessaria conseguenza delle condizioni della nostra legislazione, si è poi sempre ispirato allo stesso ordine di idee nei non pochi casi in cui successivamente ha dovuto esprimere il suo parere sopra ricorsi presentati al Governo del re da Comuni, i quali invano avevano chiesto ai Consigli provinciali che deliberassero sulla provincialità di qualche strada. Il pensiero contenuto in questa costante giurisprudenza, che per la dichiarazione della provincialità di una strada fosse condizione preliminare ed indispensabile la deliberazione del Consiglio provinciale, può dirsi che abbia poi avuto una conferma dalla legge 23 luglio 1881 n. 333, la quale, sebbene si fosse trovata nella necessità di presumere la provincialità di alcune strade non ancora classificate provinciali, subordinò col primo comma dell'art. 4 la costruzione di esse alla procedura innanzi ricordata dell'art. 14 della legge del 1865. E dallo stesso pensiero muovendo il regolamento 20 marzo 1884, n. 2156, per l'attuazione della detta legge, dispose con l'art. 1° che le accennate strade dovessero dai rispettivi Consigli provinciali

essere classificate secondo le norme del citato art. 14 « nel termine di sei mesi dalla pubblicazione di esso regolamento » e che « trascorso, questo termine, si considerasse senz'altro come approvata la classificazione proposta con legge, quando i Consigli provinciali avessero ommesso di provvedere ».

Oggi però, nel procedere all'esame del ricorso del Comune di Sedico, il quale si rannoda al dubbio ed alla giurisprudenza di cui si è fatto cenno, è indispensabile tener conto anche di quelle nuove disposizioni contenute nella legge comunale del 10 febbraio 1891 n. 5921, e nella legge 1 maggio 1890 n. 6827, sulla giustizia amministrativa, che possono aver influenza sulla questione e consigliare una soluzione non del tutto conforme a quella finora ritenuta. Ed invero la prima delle suddette leggi con l'art. 223 estende alle deliberazioni che debbono essere prese dai Consigli provinciali l'art. 171, e questo prescrive tra l'altro che: «quando i Consigli comunali non compiono le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Giunta provinciale amministrativa». Ora, se si considera che in forza dell'ultimo comma dell'art. 205 della legge medesima i Consigli provinciali debbono deliberare «su tutti gli oggetti riguardo ai quali il loro voto sia richiesto dalla legge», e che per l'art. 14 della legge sui lavori pubblici è indispensabile il voto di essi Consigli perché si possa definitivamente provvedere intorno alla modificazione degli elenchi delle strade provinciali, si può ben concludere che il deliberare intorno alla chiesta dichiarazione di provincialità di una strada costituisca per i Consigli provinciali una operazione fatta per loro obbligatoria dalla legge, e che in conseguenza, quando essi si rifiutino, possano le Giunte amministrative sostituirsi e deliberare in loro vece. Questa conclusione è anche confortata dal considerare che stabilendosi dall'art. 13 della legge sui lavori pubblici quali sono i caratteri delle strade provinciali, ed essendo insita e inerente ad ogni prescrizione legislativa l'obbligatorietà dell'osservanza; ed avendo il successivo art. 14 chiamato i Consigli provinciali ad iniziare con la loro deliberazione e con la pubblicazione di essa la procedura necessaria per giungere al decreto reale, cioè al provvedimento diretto ad applicare e tradurre in atto le norme dell'art. 13, si può non senza fondamento ritenere che il deliberare ed il promuovere il decreto reale siano anche per ciò operazioni obbligatorie per i Consigli provinciali. Così essendo, non può dubitarsi che in ogni caso di astensione o di rifiuto possano ora, in base al citato art. 171, provvedere le Giunte amministrative, e che non potrebbe più affermarsi, come con ragione si è fatto in passato, che manchi ogni modo legale di costringere i Consigli provinciali a deliberare. A queste considerazioni della nuova legge comunale e provinciale si possono aggiungere quelle suggerite dalla legge 1° maggio 1890, la quale col n. 6 dell'art. 21 ha sottoposto alla decisione di merito di questa Sezione anche « i ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali ». Ora questa disposizione creando una giurisdizione contenziosa perché con tutte le garanzie di un giudizio possano essere risolte le questioni che sorgono in materia di classificazione di strade provinciali, fa cessare ogni ragione di preoccuparsi ulteriormente di una possibile conseguenza del ritenere obbligatorio pei Consigli provinciali il deliberare sopra le domande relative alla provincialità delle strade. Ed invero non era per lo innanzi irragionevole il timore che le provincie, iniziando, con la deliberazione dei propri Consigli, sopra ogni domanda la procedura stabilita dall'art. 14, potessero riuscire talvolta a determinare la necessità di sottostare, con pregiudizio dei loro legittimi interessi ed in grazia di un procedimento meramente amministrativo, alla dichiarazione di provincialità di una strada, la quale pei suoi caratteri non la giustificasse abbastanza; ma oggi un decreto che offendesse quei legittimi interessi potrebbe essere efficacemente ed utilmente impugnato innanzi a questa Sezione. Si aggiunga che la disposizione medesima, attribuendo alla Sezione IV<sup>a</sup> il giudizio di merito sulle contestazioni relative alle classificazioni delle strade provinciali, mostra di escludere la possibilità che le dette contestazioni siano soffocate dal rifiuto dei Consigli provinciali, ed invece può dirsi che presupponga ed implichi la necessità che essi pongano il Governo in grado di adottare in merito quelle risoluzioni definitive, che solamente possono, giusta l'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato, dar luogo al ricorso destinato ad eccitare la giurisdizione contenziosa creata dal n. 6 del citato art. 21.

In conseguenza di tutte le accennate ragioni bisognava ritenere che la deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno, sebbene non avesse riconosciuti nella strada Sedico-Roa, detta del *Mas*, i caratteri necessari per farla dichiarare provinciale, parebbe stata atta a determinare lo svolgimento della procedura stabilita dall'art. 14 ed il definitivo provvedimento del Governo, quando il Consiglio, o in difetto la Giunta amministrativa, ne avesse curata la pubblicazione in tutti i Comuni della provincia.

Attesochè per le premesse considerazioni apparisce censurabile la motivazione dell'impugnato decreto ministeriale 18 agosto 1891, la quale fondandosi sull'antica giurisprudenza ritiene irreparabile la deliberazione suddetta del Consiglio provinciale anche quando fosse contraria alle prescrizioni della legge.

Ma questa errata motivazione non potrebbe giustificare l'accoglimento del ricorso, perché la parte dimostrativa del decreto, nella quale esso si sostanzia, dichiarando irricettibile il reclamo del Comune di Sedico, risponde interamente alle statuizioni dell'art. 14 della legge sui lavori pubblici, il quale non consente che formi oggetto di reclamo e del provvedimento definitivo del Governo sul merito una deliberazione del Consiglio provinciale non ancora regolarmente pubblicata.

Per questi motivi, ecc.